



Viale Portone 4
casella postale 1220/1319
CH-6500 Bellinzona
tel. +41 91 821 10 60
fax +41 91 821 10 99
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Regolamento concernente le indennità per il servizio di picchetto

La Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile (CPC), visti gli art. 75 e 76 del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM), 7 del Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino (CCL) decreta il seguente regolamento relativo alle indennità cui hanno diritto i lavoratori che prestano servizio di picchetto:

Art. 1 Definizioni e campo d'applicazione

¹ Il presente regolamento si applica ad ogni datore di lavoro e lavoratore assoggettati al CNM.

² Il servizio di picchetto è il tempo al di fuori del normale orario di lavoro durante il quale il lavoratore si tiene a disposizione – con una prontezza d'intervento inferiore a 1 ora – per eventuali interventi per eliminare perturbazioni, soccorrere in situazioni di emergenza, effettuare turni di controllo o far fronte a eventi particolari.

³ Tale servizio non può essere utilizzato per assorbire volumi di lavoro in eccesso.

⁴ Rimangono riservate le disposizioni di diritto imperativo federale e cantonale, segnatamente della legge sul lavoro (LL; RS 822.11) e relative ordinanze.

Art. 2 Tempo di lavoro

¹ Se il servizio di picchetto è prestato nell'azienda, tutto il tempo messo a disposizione dal lavoratore è considerato tempo di lavoro.

² Se il servizio di picchetto è prestato fuori dell'azienda, il tempo messo a disposizione è computato sul tempo di lavoro nella misura dell'attività effettivamente svolta dal lavoratore per l'azienda.

³ Nel caso di cui al capoverso 2, la durata del tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e ritorno va computata sul tempo di lavoro.

⁴ Rimangono riservate le disposizioni di diritto imperativo federale e cantonale in merito al tempo di lavoro, alla durata massima del servizio di picchetto, ai periodi di riposo, ecc.

Art. 3
Autorizzazioni

¹ Per poter prestare servizio di picchetto, il datore di lavoro deve richiedere l'autorizzazione della Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile.

² Nell'istanza, il datore di lavoro dovrà inoltrare la seguente documentazione:

- a. generalità, classe salariale, stipendio dei lavoratori che prestano servizio di picchetto;
- b. consenso scritto di ogni lavoratore tenuto a prestare servizio di picchetto;
- c. durata e turni del servizio di picchetto per ogni lavoratore.

⁴ Concluso il servizio di picchetto, il datore di lavoro dovrà consegnare alla CPC le giornaliere dei lavoratori che hanno prestato servizio di picchetto.

⁵ Rimangono riservate altre procedure di autorizzazioni sancite dal diritto imperativo federale e cantonale.

Art. 4
**Definizione dei turni
del servizio di picchetto**

¹ Il servizio di picchetto deve essere pianificato su un periodo di quattro settimane.

² Durante tale periodo, un lavoratore può essere di picchetto soltanto per sette giorni al massimo, consecutivi o meno.

³ Dopo aver prestato servizio di picchetto, il lavoratore non potrà prestarlo nuovamente se non dopo che siano trascorse due settimane dal suo ultimo servizio, anche se non vi sono stati interventi effettivi.

⁴ Rimangono riservate le disposizioni del diritto imperativo federale e cantonale.

Art. 5
**Indennità per il servizio
di picchetto**

¹ Al lavoratore che presta servizio di picchetto conformemente all'art. 1 cpv. 2 del presente Regolamento saranno versate le seguenti indennità giornaliere per il periodo durante il quale si è tenuto a disposizione del datore di lavoro:

- a. fr. 10.00 da lunedì a sabato;
- b. fr. 40.00 la domenica, giorni festivi e vacanze collettive.

² Le indennità di cui al capoverso precedente sono dovute al lavoratore anche se non ha svolto nessun intervento.

Art. 6
Rimunerazione

In caso di intervento effettivo durante il servizio di picchetto, oltre alle indennità di cui all'art. 5, conformemente alla durata dell'intervento e della trasferta, il lavoratore dovrà percepire lo stipendio e, se del caso, gli usuali supplementi salariali sanciti dal CNM e/o dal Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino (indennità per lavoro festivo, lavoro notturno, ecc.).

Art. 7
**Servizio di picchetto
durante le vacanze collettive**

Durante le vacanze collettive, i lavoratori che prestano servizio di picchetto non potranno essere impiegati sui cantieri.

Art. 8
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2018.